

Statuto

"Fondazione Carlo Lorenzini"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI, OPERATIVITA', PATRIMONIO

Art.1 - Denominazione, scopo, sede, durata

E' istituita una Fondazione denominata "Fondazione Carlo Lorenzini" con sede in Perugia via G.B. Pontani n.14 e durata illimitata.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, neppure indiretto, si propone, secondo appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, di promuovere lo studio e la ricerca di progetti innovativi realizzati da giovani residenti in Umbria attraverso l'erogazione di Borse di Studio e Premi in collaborazione con l'Università di Perugia e con Enti locali pubblici e privati.

Art.2 - Oggetto

Per raggiungere tali scopi, la Fondazione Carlo Lorenzini, opererà esclusivamente nel territorio della Regione Umbria, istituendo premi o borse di studio per giovani, per studi o ricerche.

Potrà anche elaborare e gestire autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, progetti finanziati nell'ambito di Fondi dell'Unione Europea e di altre Organizzazioni Internazionali.

Art.3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;
- da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che tali beni, elargizioni e contributi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che gli organi della Fondazione delibereranno di destinare ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
- dai proventi derivanti dalle eventuali attività commerciali, non prevalenti ma connesse ed utili per il raggiungimento dei fini statuari;
- dai contributi erogati anche in via straordinaria dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da enti pubblici o privati, internazionali o nazionali;
- da ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari.

TITOLO SECONDO

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.4 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente e 2 (due) Vicepresidenti;
- Il Presidente Onorario;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.5 - Il Consiglio d'Amministrazione

La Fondazione è retta dal Consiglio d'Amministrazione al quale spettano:

- la nomina del Presidente, dei Vicepresidenti, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'individuazione degli indirizzi generali;
- l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
- la nomina del Segretario Generale;
- le eventuali modifiche del presente Statuto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti;
- l'eventuale richiesta di riconoscimento nazionale al fine di estendere l'operatività della Fondazione su tutto il territorio italiano;
- l'eventuale scioglimento della Fondazione a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad uno massimo di 60 (sessanta) membri, di cui almeno uno deve essere membro della famiglia di Carlo Lorenzini o dei suoi discendenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dai fondatori in prima nomina e la durata del Consiglio di Amministrazione è di 3 (tre) anni.

Nei casi di cessazione o dimissioni dall'incarico di un membro del Consiglio di Amministrazione non ricorre l'obbligo di sostituzione, salvo il caso in cui il numero dei componenti scenda al di sotto del minimo previsto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, mediante telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione con il preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Deve inoltre essere convocato quando almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti, o dal consigliere più anziano, secondo l'ordine qui indicato.

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale a cura di un segretario

designato dal Consiglio.

Il voto può essere espresso per delega/ voto di corrispondenza, se previsto nella lettera di convocazione e con le modalità in essa specificate.

Art.6 - Il Presidente e i Vicepresidenti

Il Presidente ed i Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione ed hanno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio stesso. Nel primo mandato il Presidente e i Vicepresidenti sono nominati dai fondatori in sede di atto costitutivo.

Il Presidente ed i Vicepresidenti hanno la legale rappresentanza della Fondazione, esercitabile disgiuntamente per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente, o chi lo sostituisce:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- coordina i lavori finalizzati alla realizzazione degli indirizzi della fondazione;
- adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Gli stessi provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione, se di competenza di quest'ultimo.

La durata del primo mandato del Presidente e dei Vicepresidenti è di anni 3(tre).

Art.7 - Il Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Egli non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Può essere delegato del Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione.

Il Presidente Onorario resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato. Decade da qualunque organo statutario della Fondazione colui che sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Onorario.

Art.8 - Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente della Fondazione e da un numero minimo di 3(tre), massimo di 5(cinque) componenti, che potranno essere scelti anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente in tutte le attività ordinarie e quelle straordinarie. Al Comitato Esecutivo spetta la redazione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Se reputato necessario, il Comitato Esecutivo potrà avvalersi di esperti con il compito di elaborare proposte, formulare pareri e collaborare nei diversi campi di attività della Fon-

dazione. Il Comitato Esecutivo ha durata di anni 3(tre).

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Nei casi di cessazione o dimissioni dall'incarico di un membro del Comitato Esecutivo, non ricorre l'obbligo di sostituzione, salvo il caso in cui il numero dei componenti scenda al di sotto del minimo previsto.

Art.9 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto di 3(tre) membri tra i quali almeno il Presidente deve essere iscritto nell'albo dei revisori contabili. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico della Fondazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la durata di anni 3(tre).

Il Collegio dei Revisori:

- provvede al riscontro degli atti di gestione;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
- esprime parere, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo.

I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo in cui si discutono i bilanci o questioni di carattere economico-patrimoniale.

In ogni caso di cessazione dall'incarico di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla sua sostituzione.

Art.10 - Il Segretario Generale

Il Consiglio d'Amministrazione potrà nominare un Segretario Generale.

Il Segretario Generale:

- cura l'istruttoria degli argomenti che devono essere discussi in Consiglio d'Amministrazione ed in Comitato Esecutivo;
- interviene alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto, salvo che ne sia membro;
- provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

La carica di Segretario Generale ha durata di anni 3 (tre).

TITOLO TERZO

NORME GENERALI

Art.11 Indennità

Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione sono gratuite, con l'eventuale eccezione per il Segretario Generale, fatto salvo il rimborso delle spese.

Art.12 Regolamento interno

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio d'Amministrazione potranno essere emanate, se necessario, le norme di

esecuzione del presente Statuto ivi comprese quelle relative alle modalità di erogazione dei premi e delle borse di studio.

Art.13 Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo e sottoposto alla delibera di approvazione del Consiglio d'Amministrazione non oltre 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

Art.14 Devoluzione dei beni della Fondazione

Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli art. 26, 27 e 28 Cod. Civ., si determini l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica a Fondazione o ente non avente scopo di lucro che persegue finalità analoghe.

Art.15 Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica.

F.to Enrico Guarducci

F.to Salvatore Marchese

F.to Gianluca Bogini

F.to Domenico Ciafardoni

F.to Natascia Federici teste

F.to Giulio Nicolo' Campagni teste

F.to Notaio Giuseppe Boemi